



**"Disposizioni e indicazioni operative a seguito del riavvio delle attività in presenza - Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98/2020"**

**1. Premessa**

A seguito dei Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 87 del 23/05/2020 e n. 98 del 06/06/2020, e visti gli atti e le indicazioni regionali, nonché le determinazioni dell'Agenzia regionale per il Lavoro, che hanno disposto in merito all'erogazione delle attività orientative, formative e per il lavoro a fronte delle misure di contenimento del rischio COVID-19, si ritiene opportuno fornire specifiche operative che permettano il regolare svolgimento delle attività nell'attuale fase.

Preme precisare che ogni atto e ogni indicazione operativa, pubblicati all'indirizzo <https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/atti-amministrativi/gestione-e-controllo/coronavirus/coronavirus-indicazioni-attivita-formative> e da considerarsi confermati per i rispettivi ambiti e tempi di applicazione, sono stati definiti a partire dagli obiettivi generali di:

- permettere a tutte le persone di dare continuità al proprio progetto formativo e professionale, indipendentemente dalla specificità delle misure che lo costituiscono, con modalità tali da garantirne una erogazione in sicurezza e nel rispetto delle misure vigenti volte al contenimento del contagio epidemiologico
- fornire ai soggetti formativi e ai soggetti erogatori dei servizi per il lavoro riferimenti, via via aggiornati, per una corretta attuazione che permettessero, a fronte della tracciabilità e della corretta tenuta della documentazione delle attività svolte, l'ammissibilità delle stesse e delle relative spese.

Il conseguimento di tali obiettivi si è fondato sulla collaborazione e il confronto tra l'Amministrazione e i soggetti

attuatori a partire dall'assunto che questi ultimi, in quanto soggetti gestori di un servizio pubblico in concessione, hanno dato attuazione alle indicazioni operative per favorire il conseguimento dei risultati attesi di ogni singola persona impegnata in un percorso, tenuto conto delle condizioni individuali e di contesto.

Nell'attuale fase questi restano i presupposti per ricorrere alle modalità straordinarie già disposte con i sopra citati atti e note operative che, come già sopra indicato, si ritengono convalidati per i rispettivi ambiti e tempi di applicazione, nel rispetto dei limiti e delle specifiche indicate, e di riavviare le attività con le modalità "ordinarie" di attuazione nella massima attenzione a garantire ogni misura di sicurezza individuale e collettiva e di contenere i disagi e le difficoltà che ancora permangono a partire dalle condizioni individuali e date la complessità che le imprese stanno gestendo.

Le indicazioni potranno trovare applicazione anche ai percorsi di IeFP, fermo restando quanto specificato nell'allegato 5 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 87 del 23/05/2020 ovvero che, "nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell'età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico". Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione su questo punto, con particolare riferimento all'utilizzo delle aule, dei laboratori, delle aree comuni e delle aree di accesso.

Di seguito le indicazioni sulle modalità per le diverse tipologie di attività, precisando che per tutte le attività formative dovranno essere riportate nel registro le specifiche sulle modalità di svolgimento delle attività.

Al fine di garantire la continuità dei percorsi individuali in un contesto in cui permangono difficoltà oggettive e soggettive, gli organismi di formazione e i soggetti accreditati al lavoro potranno ricorrere alle specifiche indicazioni sopra riportate fino al 31/12/2020, fatte salve le specifiche in materia di tirocini extracurricolari e fermo restando diverse successive disposizioni in materia di contenimento del rischio di contagio.

## **2. Attività formativa teorica**

È possibile la realizzazione delle attività di formazione in gruppo in presenza, compresa la componente formativa nel contratto di apprendistato e, per le sole attività teoriche, la

contestuale erogazione sia in presenza per una parte dei partecipanti e sia in video conferenza per i restanti. Tale modalità mista potrà essere attivata sia a fronte di difficoltà di uno o più partecipanti ad accedere alle aule, sia a fronte dell'impossibilità di garantire in sicurezza la presenza di gruppi numerosi. In tali casi, nel registro per i partecipanti collegati da remoto dovrà essere inserita la specifica "connesso in remoto" e dovrà essere tenuta la registrazione degli accessi. È inoltre possibile prevedere la presenza contestuale dell'intero gruppo classe in presenza anche in più aule separate nello stesso edificio, in una delle quali è presente il docente e le altre sono connesse in videoconferenza.

Il docente dovrà prioritariamente garantire la propria presenza in aula. Laddove non possa essere assicurata tale condizione, nel caso in cui i partecipanti siano invece in aula, dovrà essere garantita la presenza, per tutta la durata delle attività e in modo continuativo, di un tutor in classe con i partecipanti. Nel caso di docente connesso da remoto dovrà essere posta l'indicazione nel registro e documentata la connessione.

Nei casi di attività svolte in modalità mista, il soggetto attuatore dovrà inserire nel sistema informativo la dicitura "Aula/videoconferenza" in corrispondenza della sede (sezione calendario). Nel caso della formazione per l'apprendistato professionalizzante, nella compilazione dei calendari dovrà essere indicata come "sede occasionale" la modalità in videoconferenza per gli apprendisti collegati da remoto e dovrà essere indicata "videoconferenza" nella scheda di presenza dell'apprendista.

Quanto specificato nel presente paragrafo è da intendersi applicabile anche alle attività formative teoriche svolte in impresa riferite a percorsi di formazione continua aziendale.

### **3. Attività formativa pratica**

Le attività pratiche, ad esempio in laboratorio, potranno essere erogate unicamente in presenza. Pertanto, nel caso in cui i laboratori non permettano la presenza contestuale dell'intero gruppo classe, si potranno creare dei sottogruppi e necessariamente ricorrere alla riproposizione dello stesso modulo didattico (es. a fronte di un modulo di laboratorio di 15 ore e di un gruppo classe di 20 partecipanti, si potranno prevedere due sottogruppi distinti e ad entrambi assicurare le 15 ore di presenza in laboratorio con la conseguente erogazione di 30 ore complessive, fermo restando il finanziamento di 15 ore corso, come da progetto approvato).

E' inoltre possibile prevedere la presenza contestuale dell'intero gruppo classe in presenza, ma in più laboratori separati nello stesso edificio. In tal caso, in uno dei laboratori è presente il docente e gli altri laboratori sono connessi tramite video, garantendo la presenza di un tutor in ciascun laboratorio per tutta la durata dell'attività, anche al fine di salvaguardare la realizzazione delle attività pratiche in sicurezza.

### **3.1 Attività formativa pratica - laboratorio informatico**

Si precisa che, con riferimento alle attività nei laboratori informatici, potrà essere prevista la presenza contestuale di parte del gruppo classe in presenza e di parte in remoto solo a fronte della disponibilità per i partecipanti connessi da remoto delle strumentazioni e dei programmi necessari alla piena partecipazione e proficuo apprendimento. È inoltre possibile prevedere la presenza contestuale dell'intero gruppo classe in presenza, ma in più laboratori informatici separati nello stesso edificio, in uno dei quali è presente il docente e gli altri sono connessi in videoconferenza garantendo la presenza di un tutor in ciascun laboratorio per tutta la durata dell'attività.

### **4. Prove d'esame**

Le prove d'esame finali dovranno garantire a tutti i partecipanti le migliori condizioni per uno svolgimento funzionale al successo formativo e, pertanto, potranno essere attuate anche in modalità mista (presenza per alcuni e distanza per altri), anche ricorrendo alle modalità disposte dalle delibere regionali di riferimento per le singole tipologie formative. Tutti i componenti la Commissione d'esame dovranno, di norma, garantire la presenza in aula. A fronte di specifiche motivazioni, e per i soli esami che prevedono unicamente la prova orale, potrà essere inviata al "Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza" una richiesta motivata per prevedere che tutti o alcuni componenti la Commissione possano essere collegati da remoto.

Al fine di valorizzare l'impegno delle ragazze e dei ragazzi nella predisposizione di un elaborato che dia evidenza delle conoscenze ed abilità acquisite nell'iter formativo, le prove d'esame nei percorsi di IeFP potranno essere realizzate, anche se in presenza per tutti o solo per alcuni partecipanti, prevedendo comunque in sostituzione della prova pratica la presentazione e discussione dell'elaborato.

### **5. Tirocini curricolari/stage**

I tirocini curricolari/stage, previsti dalle diverse tipologie di percorso formativo (IeFP per la qualifica professionale, IeFP per il diploma professionale, IFTS, ITS e percorsi SRQ) potranno, nel rispetto di quanto previsto delle deliberazioni di giunta regionale di riferimento:

- essere realizzati ricorrendo al Progetto d'impresa prevedendo anche una parziale realizzazione in impresa e/o in laboratori, ad esclusione delle qualifiche oggetto di regolamentazione nazionale (OSS, Acconciatore, Estetista);
- essere realizzati nei contesti di impresa in presenza.

Si precisa che si potrà prevedere, anche per lo stesso corso e pertanto per lo stesso gruppo di partecipanti, una diversa progettazione e pertanto modalità diverse in considerazione delle esigenze dei singoli partecipanti e/o delle disponibilità delle imprese ad accogliere gli allievi in presenza. In tutti i casi, si ricorda che nella scheda di abbinamento aziende/stage, da inviare al referente di gestione dell'operazione, dovrà essere specificata la modalità di realizzazione (progetto di impresa o in presenza presso l'azienda).

## **6. Formazione regolamentata**

I percorsi di formazione regolamentata dovranno essere erogati nel pieno rispetto delle specifiche discipline e di quanto previsto dagli Accordi tra Regioni e Province Autonome recepiti con le deliberazioni di Giunta regionale n. 298/2020 e 550/2020, fermo restando l'adozione di successivi provvedimenti in materia.

Data tale premessa, resta la possibilità di ricorrere alle specifiche contenute nei paragrafi che precedono, per quanto applicabili e per quanto compatibili con le suddette deliberazioni.

Si coglie l'occasione per sottolineare l'attenzione al rispetto delle disposizioni in materia di corsi Somministrazione Alimenti e Bevande (SAB) ed in particolare alla previsione che il 50% delle ore relative alla salute, sicurezza, informazione e tutela del consumatore, nonché le materie riguardanti gli aspetti igienico-sanitari devono essere erogate in presenza (si veda l'accordo Stato Regioni del 9/11/2017).

## **7. Prestazioni per il lavoro**

Le prestazioni per il lavoro ed in particolare le attività individuali, quali i colloqui di orientamento, i servizi per la formalizzazione delle competenze in esito ai tirocini, le azioni di sostegno/accompagnamento nei contesti formativi e nei

contesti di impresa, dovranno essere erogate prioritariamente in presenza, fatte salve specifiche richieste degli utenti di poter fruire da remoto per difficoltà negli spostamenti. Tali richieste dovranno essere tenute agli atti del soggetto attuatore.

### **8. Tirocini extra curricolari**

I tirocini extra curricolari potranno essere avviati o proseguire in presenza presso il soggetto ospitante. Laddove le specificità del soggetto ospitante lo consentano - sia dal punto di vista dei contenuti del progetto formativo, sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche - potranno essere avviati o proseguire con modalità alternative alla presenza in azienda, attraverso il pieno utilizzo delle tecnologie telematiche, fatta salva la condivisione dei soggetti coinvolti ovvero del promotore, dell'ospitante e del tirocinante, fino al termine dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.

I tirocini extra curricolari realizzati con il ricorso a modalità alternative alla presenza in azienda potranno proseguire anche prevedendo la presenza in impresa fatta salva la condivisione dei soggetti coinvolti ovvero del promotore, dell'ospitante e del tirocinante.

### **9. Procedure per la vidima**

Le procedure straordinarie per la vidima dei documenti attestanti l'attività svolta di cui alla nota PG/2020/0228593 del 17/03/2020, se non diversamente comunicato e fatti salvi diversi accordi con gli Organismi Intermedi, restano applicabili fino al 31 dicembre 2020.

Tali modalità semplificate prevedono gli elementi necessari atti a garantire un adeguato supporto volto ad attestare comunque l'autenticità della documentazione utilizzata per la registrazione delle attività. Non sarà pertanto necessario prevedere recuperi procedurali su quanto vidimato con tale modalità semplificata.